



FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 178F DEL 30 GIU. 2014  
COMPOSTO DI N. 11 PAGINE

# REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTIVITÀ IN REGIME DI AREA A PAGAMENTO (ATTIVITÀ EXTRA-ORARIO)

---





## INDICE

<i>Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 Presupposti per l'esercizio dell'attività.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 Definizione di attività in regime di Area a pagamento.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 Obiettivi dell'attività.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 Norme generali.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 Personale avente titolo.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7 Tempi di esecuzione.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 8 Negoziazione diretta con le strutture eroganti.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 9 Iter autorizzativo.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 10 Progetto per lo svolgimento dell'attività.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 Rendicontazione dell'attività.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 Controllo dell'attività.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 13 Debito orario.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 Remunerazione dell'attività.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 Liquidazione dei compensi.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 Assicurazione.....</i>	<i>11</i>





FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

## **Articolo 1** **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio dell'attività in regime di *Area a pagamento* presso la Fondazione IRCCS *Istituto Nazionale dei Tumori* svolta dal personale della dirigenza medica e della dirigenza non medica del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e dal personale del comparto che svolge funzioni di supporto a tale attività, sulla base di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente e dai CC.CC.NN.LL. del personale coinvolto.

Il presente Regolamento articola in un unico testo la disciplina per l'esercizio dell'attività in regime di *Area a pagamento*, dando continuità alle modalità di gestione di tale attività già in atto e disciplinate da una serie di provvedimenti distinti adottati antecedentemente alla sua entrata in vigore.

## **Articolo 2** **Presupposti per l'esercizio dell'attività**

L'istituto dell'*Area a pagamento* trova corrispondenza nell'art. 15-quinquies, comma 2, sub d) del D.Lgs. n. 502/1992, modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, attraverso il riferimento alla possibilità da parte delle aziende del SSN di richiedere ai propri dirigenti, al di fuori dell'impegno di servizio e dietro partecipazione ai relativi proventi, prestazioni ad integrazione delle normali attività istituzionali allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in carenza di organico, in accordo con le equipe interessate e secondo programmi predisposti dall'azienda stessa.

Tale disposizione trova riscontro nel C.C.N.L. Sanità 8.6.2000 – Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, con riferimento all'art. 55, comma 1, sub d) e comma 2.

La D.G.R. 29.12.1999 n. VI/47675 introduce espressamente l'istituto dell'*Area a pagamento* nell'ambito delle determinazioni riguardanti il contenimento dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e la corrispondente riduzione delle liste di attesa, stabilendone l'impiego in presenza di un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle Unità Operative aziendali interessate e previa negoziazione diretta tra l'Azienda e le stesse Unità Operative in relazione ai volumi, ai tempi, alle modalità di esecuzione e ai compensi riguardanti l'attività supplementare.

Il ricorso all'istituto dell'*Area a pagamento* da parte delle aziende del SSN si configura pertanto come opzione in deroga alle ordinarie modalità di gestione, da applicarsi ad integrazione delle attività istituzionali per periodi di tempo chiaramente definiti e non superiori a quanto necessario per ricondurre i tempi di erogazione delle prestazioni agli standard regionali.

Ciò premesso, presso la Fondazione il ricorso all'*Area a pagamento* può pertanto essere contemplato qualora:

- a) sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli **standard regionali previsti**;





- b) si presenti un manifesto e dimostrato esaurimento delle capacità produttive delle strutture implicate nell'erogazione di tali prestazioni;
- c) abbia avuto luogo una negoziazione diretta con il personale operante presso le strutture di cui sopra al fine di concordare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive in regime di *Area a pagamento* in termini di volumi, tempi, modalità di esecuzione e relativi compensi.

### **Articolo 3**

#### **Definizione di attività in regime di Area a pagamento**

In virtù dei presupposti richiamati, si definisce attività in regime di *Area a pagamento* l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali la cui esecuzione risulta espressamente concordata, in via eccezionale e temporanea e oltre l'orario di servizio, tra la Fondazione e le equipe interessate a fronte dell'esaurimento delle capacità produttive delle relative strutture, nel rispetto delle direttive regionali in materia e con le seguenti finalità:

- ridurre le liste e i tempi di attesa;
- incrementare la produzione incentivando il personale;
- ampliare e facilitare le possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti.

Tali prestazioni vengono rese in favore di terzi che le richiedono direttamente alla Fondazione – unico titolare del rapporto con tali richiedenti – sui quali grava l'unico onere della partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), qualora prevista.

### **Articolo 4**

#### **Obiettivi dell'attività**

Costituiscono specifici obiettivi dell'attività svolta in regime di *Area a pagamento* l'aumento della capacità di offerta della Fondazione nell'ambito del SSN e la conseguente riduzione delle liste e dei tempi di attesa in relazione alle prestazioni i cui tempi di erogazione eccedono gli standard regionali.

### **Articolo 5**

#### **Norme generali**

Non possono essere erogate in regime di *Area a pagamento* le prestazioni rese dai servizi di emergenza, terapia intensiva, rianimazione e le prestazioni per le quali sia prevista obbligatoriamente l'erogazione in forma gratuita. In ragione della **peculiarità delle discipline cliniche** trattate presso la Fondazione, i controlli oncologici rientrano tra le prestazioni erogabili in regime di *Area a pagamento*.





Nell'esecuzione delle attività in regime di *Area a pagamento* devono essere garantiti gli stessi standard qualitativi e di personale adottati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Non possono accedere all'*Area a pagamento* le strutture eroganti per le quali, nell'ambito della normale attività istituzionale e dei relativi tempi di attività, non sia oggettivamente riscontrabile l'esaurimento delle capacità produttive in relazione alle risorse umane e strumentali assegnate, oppure per le quali la domanda di prestazioni non sia tale da determinare il superamento degli standard regionali previsti come tempi di attesa massimi.

Non possono inoltre accedere all'*Area a pagamento* le strutture della Fondazione che abbiano riportato rilevanti e non giustificabili riduzioni dei volumi dell'attività istituzionale nel periodo che corrisponde all'anno che precede l'avvio di una possibile fase di negoziazione diretta.

L'attività erogata in regime di *Area a pagamento* costituisce attività aziendale a tutti gli effetti; si applicano pertanto, nell'ambito di tale attività, tutti i regolamenti, protocolli, regole, disposizioni e sanzioni normalmente vigenti nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali.

### **Articolo 6** **Personale avente titolo**

Nell'ambito delle strutture autorizzate in seguito alla negoziazione diretta, possono partecipare alle attività svolte in regime di *Area a pagamento*, su base volontaria:


- a) il personale dipendente della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria non medica con rapporto di lavoro esclusivo;
- b) il personale dipendente sanitario del Comparto che svolge funzioni di supporto all'attività, contribuendovi direttamente;
- c) il personale dipendente amministrativo e tecnico del Comparto che svolge ulteriori funzioni di supporto all'attività.

Il personale non dipendente che opera con rapporto di collaborazione professionale presso le strutture autorizzate può partecipare all'attività in regime di *Area a pagamento* qualora, oltre a ricorrere le condizioni precedentemente richiamate, nell'ambito della struttura interessata non siano presenti, del tutto o in misura sufficiente, dirigenti in regime di esclusività disposti a prendervi parte su base volontaria.

È escluso dall'attività in regime di *Area a pagamento* il personale dirigente con articolazione dell'orario di servizio in regime di impegno ridotto. Per il personale dirigente, l'attività in regime di *Area a pagamento* è altresì preclusa in concomitanza alla fruizione, nella medesima giornata, di istituti contrattuali che comportino l'astensione giornaliera dall'esercizio dell'attività istituzionale, anche parziale, nonché nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico.

È escluso dall'attività in regime di *Area a pagamento* il personale del comparto in regime di tempo parziale. Per il personale del comparto, l'attività in regime di *Area a pagamento* è





altresi preclusa in concomitanza alla fruizione, nella medesima giornata, di istituti contrattuali che comportino l'astensione giornaliera dall'esercizio dell'attività istituzionale, anche parziale, nonché nel corso del turno di reperibilità.

La partecipazione all'attività in regime di Area a pagamento è preclusa in tutti i casi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.

Il personale dirigente e del comparto che si rende disponibile a partecipare all'attività in regime di *Area a pagamento*, la cui esecuzione è subordinata alla procedura autorizzativa descritta nel presente Regolamento, ne dà comunicazione al Direttore della struttura di appartenenza, che a sua volta provvede a fornire mensilmente alla struttura competente in materia di gestione del personale l'elenco aggiornato del personale disponibile all'esecuzione dell'attività.

### **Articolo 7** **Tempi di esecuzione**

Le attività in regime di *Area a pagamento* si svolgono, di norma, dal lunedì al venerdì, non prima delle 15.30, in fasce orarie espressamente individuate e concordate nella negoziazione diretta non coincidenti con quelle destinate alla normale attività istituzionale, ampliando in tal modo l'effettiva disponibilità di accesso alle prestazioni.

Per le prestazioni soggette a prenotazione devono essere predisposte specifiche agende.

Nei periodi di chiusura o riduzione della normale attività istituzionale non è consentito lo svolgimento di attività in regime di *Area a pagamento*.

Il personale coinvolto accede all'attività in regime di *Area a pagamento* esclusivamente dopo avere provveduto ad effettuare la specifica timbratura attivando l'apposito tasto funzionale dei rilevatori di presenze secondo le procedure previste; analogamente procede alla timbratura in uscita al termine dell'attività.

Qualora la concatenazione temporale di fasi produttive diverse delle attività rese in regime di *Area a pagamento* non abbia modo di completarsi nell'ambito della medesima fascia oraria dedicata a tale attività (ad esempio, l'esecuzione di un'indagine radiologica e la successiva refertazione), la ripresa della sequenza produttiva per il completamento della prestazione deve avvenire entro le 48 ore lavorative successive, di norma in una fascia oraria dedicata all'attività in regime di *Area a pagamento*, eventualmente la mattina delle giornate di sabato, escludendo in ogni caso i giorni festivi.

### **Articolo 8** **Negoziazione diretta con le strutture eroganti**

Nell'ambito dell'iter autorizzativo descritto al successivo art. 9, la Fondazione implementa, per livelli di competenza gerarchici, la negoziazione diretta con le équipes delle strutture eroganti interessate alla resa di prestazioni in regime di *Area a pagamento*, pervenendo alla formulazione di progetti valutati e condivisi ai vari livelli di competenza e responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale. Ai diversi livelli della negoziazione vengono confermati o modificati i seguenti elementi strutturali dei progetti di attività:





- le fasce orarie settimanali per l'esecuzione dell'attività;
- le tipologie di prestazioni da eseguire;
- i corrispondenti volumi di produzione da garantire;
- la durata del progetto.

L'articolazione dei tempi di esecuzione e dei volumi dell'attività deve in ogni caso garantire livelli qualitativi delle prestazioni equivalenti a quelli assicurati nello svolgimento della normale attività istituzionale e conformi ai tempi stabiliti dalle Società scientifiche di riferimento in relazione ai diversi tipi di prestazione.

### **Articolo 9** **Iter autorizzativo**

I Direttori di struttura, tenuto conto dei presupposti per l'esercizio dell'attività in regime di *Area a pagamento*, sulla base delle criticità emerse dai processi di monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni rese in ambito istituzionale presso la propria struttura, nonché delle risorse umane e strumentali disponibili, con periodicità annuale o biennale:

- a) propongono al Direttore di Dipartimento competente un progetto conforme alle caratteristiche descritte nel successivo art. 10, attraverso il quale quantificano i tipi e i volumi di prestazioni da rendere, al fine di rientrare negli standard regionali previsti per i tempi di attesa.

I Direttori di Dipartimento:

- b) valutano i progetti proposti, verificandone l'impatto organizzativo e le implicazioni sulle risorse umane e strumentali coinvolte, negoziano con i Direttori delle strutture proponenti eventuali aspetti non condivisi e, giunti ad una riformulazione condivisa, li propongono al Direttore Medico di Presidio.

Il Direttore Medico di Presidio:

- c) qualora non ritenga idoneo un progetto proposto, insieme al Direttore di Dipartimento competente, ne negozia la riproposizione con il Direttore di struttura interessato, pervenendo alle necessarie modifiche o integrazioni;
- d) qualora invece, dopo averne verificato gli effetti sulla riduzione delle liste e dei tempi di attesa, lo valuti positivamente, lo propone a sua volta al Direttore Sanitario aziendale.

Il Direttore Sanitario aziendale:

- e) esamina i progetti proposti dal Direttore Medico di Presidio e ne valuta, oltre agli effetti sull'incremento della produzione, sull'ampliamento dell'offerta di prestazioni all'utenza e sulla riduzione delle liste e dei tempi di attesa, l'opportunità e la congruenza alle strategie aziendali;
- f) condivide con il Direttore Amministrativo aziendale le proposte di progetto affinché quest'ultimo, valutandone i costi e i ricavi, esprima il proprio parere in ordine alla congruità e alla vantaggiosità economico-finanziaria delle stesse per la Fondazione.





Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo aziendali:

- g) qualora in seguito alla loro valutazione congiunta non giudichino un progetto pienamente appropriato e sostenibile, ricontrattano con il Direttore Medico di Presidio e il Direttore di Dipartimento competente gli aspetti critici del progetto;
- h) qualora invece lo valutino complessivamente in termini positivi, lo propongono al Direttore Generale affinché quest'ultimo ne autorizzi l'esecuzione.

### **Articolo 10** **Progetto per lo svolgimento dell'attività**

Ogni progetto per lo svolgimento di attività in regime di *Area a pagamento*, sottoscritto dal Direttore della struttura interessata, in accordo con la propria équipe, e dal competente Direttore di Dipartimento, deve espressamente circostanziare, tenuto conto delle risorse e delle dotazioni strumentali e umane disponibili:

- a) la capacità produttiva della struttura nell'ambito dell'orario dedicato all'attività istituzionale nella settimana-tipo, facendo riferimento ai diversi tipi di prestazioni erogate ed ai relativi volumi di produzione;
- b) il superamento dei tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni previsti dagli standard regionali a causa dell'elevata richiesta di prestazioni e, conseguentemente, l'esaurimento delle capacità produttive nell'ambito della normale attività istituzionale.

Il progetto deve inoltre:

- c) indicare espressamente l'articolazione dell'attività da eseguire in regime di *Area a pagamento* in termini di fasce orarie settimanali dedicate, tipi di prestazioni e relativi volumi di produzione da garantire, nonché la sua durata al fine dell'abbattimento delle liste di attesa in modo da riguadagnare il rispetto dei tempi standard previsti dalle direttive regionali. In particolare, per quanto concerne i volumi di produzione in relazione ai tempi dell'attività, al fine di assicurare una qualità delle prestazioni equivalente a quella garantita nello svolgimento della normale attività istituzionale, il progetto deve essere conforme ai tempi stabiliti dalle Società scientifiche di riferimento in relazione ai diversi tipi di prestazione, preventivamente approvati con atto del Direttore Generale;
- d) dichiarare la disponibilità del personale assegnato alla struttura erogante, in relazione alle diverse categorie professionali coinvolte, a prestare attività in regime di *Area a pagamento*;
- e) indicare, per ogni diversa categoria professionale coinvolta nell'attività, i costi da sostenere per la remunerazione del personale per l'intera durata del progetto. Tali costi vengono esclusivamente stabiliti a partire dai compensi orari fissati da norme espressamente previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti; in assenza di norme contrattuali, si applicano i criteri di remunerazione indicati nei provvedimenti adottati dalla Fondazione per disciplinare l'attività in regime di *Area a pagamento* precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento; tali provvedimenti





indicano anche l'impegno temporale del personale di supporto afferente alle diverse categorie professionali coinvolte.

### **Articolo 11** **Rendicontazione dell'attività**

I dirigenti autorizzati all'esecuzione del progetto si impegnano alla resa delle prestazioni in regime di *Area a pagamento* nel rispetto dei tempi, dei volumi e delle modalità convenute in sede di negoziazione diretta e formalizzate nel progetto stesso, nonché delle norme contenute nel presente Regolamento.

Poiché l'erogazione dei compensi è strettamente connessa all'attività resa, i Direttori delle strutture interessate ed i relativi Direttori di Dipartimento rendicontano alla struttura competente in materia di controllo di gestione e alla struttura competente in materia di personale l'attività eseguita in regime di *Area a pagamento*, indicando –sulla scorta delle risultanze dei sistemi informativi aziendali- per tutte le categorie professionali coinvolte, le ore svolte da parte di ogni soggetto partecipante all'attività, congiuntamente al tipo e al numero delle prestazioni eseguite direttamente o supportate.

Tale rendicontazione, sottoscritta dal Direttore della struttura erogante e dal competente Direttore di Dipartimento, deve essere effettuata mensilmente, entro la prima settimana del mese successivo all'esecuzione delle prestazioni, utilizzando lo schema appositamente predisposto, contenente, per ogni dipendente coinvolto e per ogni tipo di prestazione eseguita direttamente o supportata: matricola, nominativo e profilo professionale del dipendente, indicativo del tipo di prestazione e relativa quantità, tempo unitario stabilito per l'esecuzione della specifica prestazione o per la relativa attività di supporto, tempo complessivo, compenso complessivo.

### **Articolo 12** **Controllo dell'attività**

L'attività svolta in regime di *Area a pagamento* è soggetta a regolari procedure di controllo. In particolare:

- La struttura competente in materia di controllo di gestione, a partire dalle rendicontazioni prodotte dai Direttori delle strutture eroganti, mensilmente, verifica, per ciascuna struttura,:
  - la corrispondenza tra tali rendicontazioni e le prestazioni accettate in regime di *Area a pagamento* nello stesso periodo. Al fine di rendere possibile tale verifica, nelle procedure informatiche di accettazione sono specificamente tracciate le pratiche riguardanti l'attività in regime di *Area a pagamento*;
  - il rispetto dei volumi di produzione stabiliti nei progetti autorizzati nonché il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni, stabiliti nei progetti autorizzati quanto ai dirigenti medici e sanitari, o nei provvedimenti adottati dalla Fondazione quanto al **personale di supporto**;





- La struttura competente in materia di gestione del personale, ricevuta comunicazione in merito ai controlli effettuati da parte della struttura competente in materia di controllo di gestione, a partire dalle rendicontazioni prodotte dai Direttori delle strutture eroganti:
  - verifica, in relazione al medesimo periodo, la corrispondenza tra tali rendicontazioni e le timbrature del personale appositamente identificate per segnalare l'esecuzione di attività in regime di *Area a pagamento* per le corrispondenti strutture;
  - dispone la remunerazione dell'attività in regime di *Area a pagamento* che, in base ai controlli effettuati, risulta eseguita al di fuori dell'orario della normale attività istituzionale. La remunerazione avviene sulla base delle tariffe previste per le diverse categorie professionali.

Eventuali irregolarità rispetto a quanto stabilito nei progetti autorizzati o rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento emergenti dalle procedure di controllo comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi e devono essere tempestivamente segnalate al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo affinché ciascuno, in relazione alle proprie competenze, stabilisca e adotti i provvedimenti del caso.

### **Articolo 13** **Debito orario**

Nel caso in cui il dipendente risulti in debito orario mensile, la struttura competente in materia di gestione del personale procede al ricalcolo dei compensi e del debito orario, in modo da compensare il debito orario contrattuale.

### **Articolo 14** **Remunerazione dell'attività**

Lo svolgimento di attività in regime di *Area a pagamento* al di fuori dell'orario di servizio comporta una remunerazione aggiuntiva delle risorse umane coinvolte in tale attività. Tale remunerazione avviene esclusivamente in conformità a quanto espressamente previsto in proposito dai CC.CC.NN.LL. vigenti. In assenza di norme contrattuali, si applicano i criteri di remunerazione indicati nei provvedimenti adottati dalla Fondazione per disciplinare l'attività in regime di *Area a pagamento* precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento che indicano anche i tempi dell'impegno del personale di supporto delle diverse categorie professionali coinvolte. Pertanto:

- per il personale della Dirigenza Medica, come previsto dal C.C.N.L. vigente – attualmente con riferimento all'art. 14, comma 6 del C.C.N.L. 3.11.2005 – la tariffa oraria lorda per la remunerazione di prestazioni rese in regime di *Area a pagamento* corrisponde a 60,00€/ora;
- per il personale di supporto, le tariffe per la remunerazione di prestazioni rese in regime di *Area a pagamento* sono fissate dai provvedimenti già adottati dalla Fondazione per disciplinare l'attività in regime di *Area a pagamento*.





FONDAZIONE IRCCS  
ISTITUTO NAZIONALE  
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

La remunerazione per l'attività in regime di *Area a pagamento* avviene, per le diverse categorie professionali coinvolte, unicamente sulla base dei compensi stabiliti e delle ore effettivamente dedicate all'attività stessa nel rispetto dei volumi di produzione oraria concordati per i diversi tipi di prestazione attraverso i progetti autorizzati; non sono pertanto contemplati compensi aggiuntivi né in caso di superamento dell'orario concordato per l'esecuzione delle prestazioni, né in caso di superamento dei volumi di produzione oraria pattuiti.

Per ogni singolo dipendente del comparto, le ore dedicate mensilmente all'attività di supporto all'attività in regime di *Area a pagamento* non possono essere superiori al 20% del debito orario contrattualmente dovuto per l'attività istituzionale; le ore complessivamente dedicate dal singolo dipendente alle attività di supporto alla libera professione e all'attività in regime di *Area a pagamento* non possono essere superiori al 30% del debito orario contrattualmente dovuto per l'attività istituzionale. In caso di superamento del tetto, le ore eccedenti non originano alcun pagamento, ma sono utilizzate esclusivamente a compensazione del debito orario.

#### **Articolo 15** **Liquidazione dei compensi**

In assenza di irregolarità riscontrate attraverso l'esecuzione dei controlli mensili previsti dal presente Regolamento, i compensi per l'attività svolta in regime di *Area a pagamento* vengono corrisposti con gli stipendi del mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

#### **Articolo 16** **Assicurazione**

Le attività svolte in regime di *Area a pagamento* ricevono la medesima copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività svolta in regime istituzionale.